

L.R. 30 luglio 2015, n. 13: *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”* – Oggetto assembleare n. 721/2015

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 28 luglio 2015**



Scheda tecnico finanziaria

PROGETTO DI LEGGE

«Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni»

Il progetto di legge consta di **88 articoli** raccolti in **tre** distinti **Titoli**:

- il *Titolo I* riferito ai “*Principi per il riordino delle funzioni amministrative, la definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste*”;
- il *Titolo II* riferito alla “*Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014*”;
- il *Titolo III* riferito alle “*Disposizioni finali*”.

Il *Titolo I* si compone di **quattro** Capi.

Il *Capo I* dedicato alle disposizioni di principio per la definizione del riparto delle funzioni amministrative oggetto di riordino ed ai principi per il successivo adeguamento della legislazione regionale di settore.

Il *Capo II* dedicato alla definizione del ruolo e delle funzioni che caratterizzano principalmente i soggetti istituzionali del governo territoriale (articoli da 4 a 9);

Il *Capo III* dedicato ai nuovi strumenti per la *governance* multilivello e ai principi per la semplificazione e l'integrazione amministrativa (articoli da 10 a 12);

Il *Capo IV* dedicato alla nuova composizione e al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali, con contestuale modifica della legge regionale n. 13 del 2009 che lo istituiva (articolo 13).

In particolare **l'articolo 1** definisce l'oggetto e le finalità della presente legge.

L'articolo 2 detta i principi per la pianificazione territoriale rinviando a successivi interventi riguardante in particolare la nuova disciplina per l'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'Ambiente, l'Agenzia regionale di Protezione civile, l'Agenzia regionale per il lavoro e il nuovo assetto delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, nonché in materia di pesca. Si rinvia a successive disposizioni legislative per le modifiche della legge regionale n. 20 del 2000 per la disciplina del governo del territorio e nelle more sono fatte salve le competenze delle Province in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando atto in particolare del subentro della Città Metropolitana nelle funzioni della Provincia di Bologna.

L'articolo 3 detta i principi per il riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.

L'articolo 4 definisce ruoli e funzioni della Regione.

L'articolo 5 definisce ruoli e funzioni per l'area vasta della Città Metropolitana di Bologna.

L'articolo 6 definisce ruoli e funzioni della Provincia per il governo delle aree vaste.

L'articolo 7 prevede misure per l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli Enti Locali

L'articolo 8 prevede ruolo e funzioni dei Comuni e delle Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012. Le misure di incentivazione ivi previste non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale in quanto sono già previste nell'ambito delle risorse di cui alla legge regionale n. 21 del 2012.

L'articolo 9 prevede misure per favorire lo sviluppo delle fusioni dei Comuni attraverso modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1996. Le misure incentivanti sono connesse all'introduzione di nuove norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria che non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale in quanto già previste nell'ambito delle leggi vigenti. In particolare la nuova disposizione apporta modifiche alle modalità di attribuzione di contributi a favore degli Enti Locali, garantendo priorità ai Comuni derivanti da fusioni.

L'articolo 10 prevede l'istituzione di una Conferenza inter-istituzionale per l'integrazione territoriale e definisce i compiti e composizione. A supporto dell'attività della Conferenza opera una o più unità tecniche di missione istituite ai sensi dell'articolo 12 della legge.

L'articolo 11 comma 1 prevede l'istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo tra Regione e istituzioni territoriali, denominati Centri di competenza inter-istituzionale volti allo sviluppo dell'attrattività economica turistica e culturale del territorio. **Il comma 2** prevede, al fine di superare sovrapposizioni di competenza e di assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei provvedimenti, di istituire Centri di competenza inter-istituzionale con funzioni tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario delle amministrazioni coinvolte.

L'articolo 12 prevede l'istituzione di Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e gestione della transizione, a garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino. Le Unità di missione istituite con provvedimento della Giunta Regionale hanno compiti di ricognizione dei procedimenti in corso alla data di trasferimento delle funzioni, del relativo personale nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino nonché dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi alle materie oggetto di riordino. La norma prevede che le Unità tecniche di missione siano composte da dirigenti e funzionari della Regione, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, demandando alla Giunta Regionale la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento senza oneri per la finanza regionale. La partecipazione alle Unità tecniche di missione non comporta pertanto compensi ulteriori per le attività svolte mentre le spese di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti e funzionari coinvolti.

L'articolo 13 modifica la composizione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), al fine di adeguarne la disciplina alle innovazioni istituzionali apportate dalla legge n. 56 del 2014, con particolare riferimento all'istituzione della Città metropolitana di Bologna ed alla riforma delle province. La disposizione pertanto contiene esclusivamente norme di natura regolamentare e, conseguentemente, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il **Titolo II** si compone di **sei** Capi, ciascuno dei quali riferito ad un settore organico di materia, le cui funzioni amministrative sono fatte oggetto di riordino in coerenza con le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I.

Conseguentemente:

- il *Capo I* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della difesa del suolo e della costa, della protezione civile (articoli da 14 a 22);
- il *Capo II* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dei Trasporti e della viabilità (articoli da 23 a 35)
- il *Capo III* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell'agricoltura, della protezione della fauna selvatica e dell'attività venatoria, della fauna ittica e della pesca nelle acque interne, nonché della pesca marittima e della maricoltura (articoli da 36 a 43);
- il *Capo IV* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie delle Attività produttive, del Commercio e del Turismo (articoli da 44 a 48);
- il *Capo V* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell'Istruzione, dell'istruzione e formazione professionale, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, dello sport e dei giovani (articoli da 49 a 57);
- il *Capo VI* è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie della Sanità e delle politiche sociali (articoli da 58 a 66).

Capo per capo, la relazione contiene il riferimento alle unità di personale interessate dal processo di mobilità, nel numero risultante dalla ricognizione formalmente effettuata in seno all'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge n. 56 del 2014 **alla data del 1/1/2015**.

Risultano così stimate le unità di personale dedicate alle singole funzioni oggetto di riordino. Il numero di unità di personale è corredata dalla stima del costo complessivo, comprendente una quota forfettaria dei costi per l'esercizio della funzione stessa. Resta fermo che il numero effettivo delle unità di personale e i relativi costi risulteranno definiti con il completamento del processo di trasferimento, così come disciplinato dagli articoli 67 e seguenti, e con il completamento della successiva fase transitoria.

Capo I – Ambiente , energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile

Sezione I – Riordino delle funzioni amministrative

L'articolo 14 definisce l'ambito oggettivo e i principi nelle materie oggetto del presente capo ai fini del riordino delle funzioni amministrative con l'elencazione delle singole materie a cui afferiscono le funzioni amministrative considerate.

L'articolo 15 ha lo scopo principale di inquadrare l'assetto complessivo delle competenze tra i vari livelli di governo (Regione, Città Metropolitana di Bologna e Province), relativamente a tutte le materie elencate dall'articolo 14.

In particolare dall'articolo emerge un modello organizzativo secondo cui alcune funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione per mezzo delle proprie strutture (quali le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, supporto alle relazioni inter-istituzionali, nonché in via residuale le funzioni già svolte dalla Regione e non espressamente attribuite dal progetto di legge regionale ad altri enti), mentre le attività tecnico-gestionali sono esercitate dalle Agenzie quali enti strumentali.

L'articolo 16 ridefinisce i compiti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), già istituita con la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA dell'Emilia-Romagna), e la ridenomina in l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. A tale fine viene previsto di riformare la legge regionale n. 44 del 1995 entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riordino. Sono individuate le funzioni ad essa attribuite in materia ambientale, comprese quelle già esercitate dalle Province o dalla Regione. Il medesimo articolo definisce il sistema di governance dell'Agenzia, caratterizzato da un Comitato inter-istituzionale e da un Comitato tecnico.

Oltre che di ambiente, l'Agenzia si occupa di energia, materia cui è dedicata una disposizione a parte, **l'articolo 17**. Le funzioni di gestione in materia di energia sono svolte da un'apposita sezione dell'Agenzia regionale e includono oltre alle competenze esclusive regionali anche quelle precedentemente assegnate alle Province; esse consistono principalmente nel rilascio di autorizzazioni di infrastrutture ed impianti energetici nonché nel rilascio di concessioni, fatte salve le competenze riservate allo Stato, nelle funzioni di

polizia mineraria sulle risorse geotermiche, nel fornire supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica, attività di studio e ricerca e informazione, nonché compiti di osservatorio.

L'articolo 18 conferma in capo agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) e conferisce loro ulteriori funzioni, come la gestione dei Siti della Rete natura 2000 e la valutazione d'incidenza dei piani comunali nonché dei progetti e interventi provinciali o comunali.

Altre nuove funzioni riguardanti il territorio delle aree protette di pertinenza sono, in particolare, quelle che la legge regionale n. 24 del 2011 conferiva alle Province, pur con la precisazione che spettano alla Regione le funzioni di approvazione del progetto d'intervento particolareggiato, del piano territoriale e del regolamento generale del parco, così come del regolamento e del programma triennale di tutela e valorizzazione della riserva.

Quanto alle autorizzazioni alla raccolta di funghi, il progetto di legge rivede l'assetto generale delegandole agli Enti di gestione dei parchi relativamente al territorio di loro competenza e ai Comuni (e alle loro Unioni) per il restante territorio.

Ai fini del coordinamento della normativa in materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di riordino istituzionale sarà riformata la citata legge regionale n. 24 del 2011.

L'articolo 19 disciplina l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, risultante dalla ridefinizione dei compiti e della struttura dell'Agenzia già istituita con la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

L'articolo prevede che mediante l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione svolge le attività tecnico-gestionali nelle materie elencate all'articolo 15, comma 1 alle lettere h), i), l), m), riguardanti quindi la difesa del suolo e della costa, le attività estrattive, la sismica e la protezione civile.

Come precisato dall'articolo 15, le Province e i Comuni conservano le precedenti competenze circa la protezione civile.

All'Agenzia spettano in particolare la progettazione e realizzazione degli interventi di difesa del suolo e di sicurezza idraulica, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica, il rilascio dei pareri previsti dalla normativa di settore, nonché le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale con riferimento all'idrovia ferrarese.

Il medesimo articolo definisce il sistema di governance dell'Agenzia, caratterizzato da un Comitato tecnico volto a coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi regionali e la omogenea applicazione delle disposizioni normative.

Nel complesso dunque l'Agenzia acquisisce alcune funzioni dalle Province e alcune dai Servizi tecnici di bacino della Regione. Il progetto di legge regionale comunque prevede la compiuta riforma della legge regionale di settore, la n. 1 del 2005, entro sei mesi dal riordino.

L'**articolo 20** prevede misure relative all'organizzazione e alla razionalizzazione del funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno, dell'Autorità dei bacini regionali e dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca sino al compiuto insediamento delle nuove Autorità di distretto previste decreto legislativo n. 152 del 2006. Le spese di personale, attualmente già sostenute dalla Regione, sono confermate.

In particolare l'articolo dispone che sono attribuite all'Autorità di Bacino del Reno le funzioni di segreteria dell'Autorità dei bacini regionali e dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca.

In linea con lo spirito complessivo della riforma, teso a valorizzare il livello di governo comunale, l'**articolo 21** conferma in capo ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni già riconosciute dalla normativa vigente e attribuisce loro ulteriori funzioni. Anche al fine di razionalizzarne il riparto e l'esercizio, vengono poste a livello comunale le funzioni in materia di forestazione, vincolo idrogeologico, tutela dei castagneti, incendi boschivi, abbattimento delle alberature stradali.

Il medesimo articolo precisa che i Comuni mantengono le funzioni in materia sismica previste dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico). Previo accordo con la Regione, si procede quindi al superamento dell'attuale

modello gestionale che vede l'avvalimento delle strutture tecniche regionali, ma al contempo i Comuni devono garantire l'esercizio di queste funzioni in forma associata.

Da ultimo, l'articolo 22 prevede norme volte a regolare l'assegnazione alle Agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità e ad ATERSIR del personale della Regione con distacco funzionale e del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna con trasferimento.

Il medesimo articolo detta inoltre specifiche disposizioni per il trasferimento del personale all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per l'energia di cui all'articolo 16, prevedendo che il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'Agenzia, con applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'Amministrazione regionale al momento del trasferimento, fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Complessivamente, gli articoli sulla funzione ambiente e di energia prevedono la riallocazione di circa 280 unità di personale che vengono trasferite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui 200 da Province e circa 80 dalla Regione. Per le 200 unità occorre prevedere un finanziamento da Regione all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia stimabile in circa 9.600.000 € comprensivo di spese di funzionamento; per le 80 unità il distacco non comporta nuovi oneri. Circa 50 unità vengono trasferite da Province a Regione di cui 25 sulle materie della difesa del suolo e 25 sulla protezione civile; ciò determina un incremento di spesa di circa 2.400.000 € comprensivi di spese di funzionamento. I trasferimenti di personale ad ATERSIR non comportano incrementi di spesa essendo prevista una autonoma capacità di finanziamento, quelli agli Enti di gestione delle macroaree comportano un onere di finanziamento agli Enti pari a circa 720.000 €.

Capo II Sezione II TRASPORTI E VIABILTA'

Il Capo II del Titolo II disciplina la riforma del sistema di governo regionale e locale nelle materie afferenti a Trasporto e viabilità

Il Capo è articolato in due Sezioni: la prima relativa al Trasporto , sia pubblico locale che privato, e alla Viabilità; la seconda relativa al Trasporto marittimo e fluviale e di navigazione interna.

L'articolo 23 definisce l'oggetto del riordino territoriale delle funzioni in materia di trasporto e viabilità. Sono elencate le funzioni amministrative, spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province in considerazione della legge n. 56 del 2014 e della L. 190 del 2014. Tra le funzioni previste nel Capo II sono ricomprese le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna. Con riferimento alle funzioni di navigazione interna si prevede la disciplina della gestione delle idrovie della navigazione interna da parte di AIPO In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f-bis) dell'accordo allegato alla legge regionale 2 novembre 2001 n. 42, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24.

L'articolo 24 elenca le funzioni della Regione, dividendole in trasporto pubblico, viabilità, aeroporti e interporti. Alcune funzioni in materia di TPL - definizione delle politiche tariffarie del settore TPL - vengono riallocate in capo alla Regione senza oneri a carico delle strutture regionali della Direzione regionale trasporti dotata già delle risorse umane e delle professionalità tecniche capaci di svolgere le funzioni di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'articolo 24. L'accentramento delle funzioni amministrative anzidette in capo alla Regione non comporta oneri finanziari

L'articolo 25 elenca le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di pianificazione del trasporto pubblico e prevede la sottoscrizione di accordi tra la Regione e la Città Metropolitana di Bologna, per la programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM). Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo del trasporto privato le funzioni continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna. La disposizione in oggetto non modifica le competenze già attribuite alle Province e non comporta nuovi oneri finanziari in capo alle stesse. L'attuazione delle aggregazioni delle Agenzie negli ambiti individuati comporterà una riduzione degli oneri in capo agli Enti partecipanti alle Agenzie stesse.

L'articolo 26 elenca le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di costruzione, gestione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali. La disposizione in oggetto non modifica le competenze già attribuite alle

Province e non comporta oneri finanziari nuovi in capo alle stesse, né alla Regione che già provvedeva, in presenza di risorse nel bilancio regionale a destinarne parte per la manutenzione straordinaria della rete provinciale.

L'articolo 27 prevede l'attività di collaborazione tra Regione, Città Metropolitana di Bologna e Province alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali e alla predisposizione dell'Archivio Regionale delle Strade (ARS) ricadenti nel territorio regionale Trattasi di strumento utile al coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali e di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità. La disposizione in oggetto non modifica le competenze già attribuite alle Province e non comporta oneri finanziari.

L'articolo 28 disciplina la funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali e alle competizioni sportive su strada. La disposizione in oggetto non modifica le competenze già attribuite alle Province e non comporta oneri finanziari in capo alle stesse.

L'articolo 29 disciplina la decorrenza dell'esercizio delle funzioni delle norme relative al capo II, che sarà dall'entrata in vigore della legge stessa, e la disciplina transitoria rispetto all'esercizio delle funzioni regionali. La disposizione contiene esclusivamente norme di natura regolativa e, conseguentemente, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Sezione II – trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna – consegue oltre all'esigenza di riordino e di definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario padano-veneto e della navigazione interna.

L'articolo 30 elenca le funzioni amministrative regionali in materia di trasporto marittimo e fluviale e di navigazione interna. La funzione amministrativa relativa all'approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II è riattribuita alla Regione. L'accentramento delle funzioni amministrative anzidette in capo alla Regione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 31 conferma le funzioni delle province relative alla navigazione marittima, mentre **l'articolo 32** elenca le funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale.

L'**articolo 33** prevede la delega ad AIPO delle funzioni in materia di navigazione interna limitatamente all'asta del fiume Po allo scopo di accorpate in un unico ente le funzioni principali di difesa del suolo e di navigazione del sistema idroviario padano-veneto. Nell'articolo sono elencate le funzioni amministrative delegate ad AIPO con decorrenza 1 gennaio 2016. La Regione quantifica minori entrate nel Bilancio regionale per euro 104.000,00 derivante dall'attribuzione ad AIPO dei canoni di navigazione interna, atteso che le somme delle spese istruttorie sono già introitate sul bilancio di AIPO.

L'articolo 34 conferma il distacco funzionale del personale regionale presso AIPO - ad esclusione del personale che esercita le funzioni sull'idrovia ferrarese - fino al trasferimento da attuare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della legge di riordino. Sono previste per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 oneri per il bilancio regionale in relazione alle funzioni delegate ad AIPO, la cui copertura è assicurata per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 mediante accantonamenti come successivamente previsto in norma finanziaria (articolo 73). Gli oneri hanno natura di trasferimento per spese correnti derivanti da attività continuative. Con successivo accordo la Giunta Regionale, previa intesa con AIPO, disciplina inoltre il trasferimento dei beni strumentali e delle risorse finanziarie.

A conclusione del trasferimento del personale, quantificato in circa 50 unità, la Regione provvederà ad integrare il finanziamento ad AIPO per un importo da compensare con i minori oneri che verranno sostenuti dalla Regione come spesa di personale.

L'**articolo 35** definisce la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, insistenti sull'asta del fiume Po, funzionali allo svolgimento delle attività delegate ad AIPO. Per quanto riguarda invece i beni mobili funzionali all'attività già espletata in avvalimento da AIPO la Regione assegna in comodato d'uso i beni mobili registrati – ad eccezione degli autoveicoli - e cede gratuitamente gli altri beni mobili .

Capo III - Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura

Il Capo III del Titolo II del progetto di legge mira a definire il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura in ambito regionale.

Il legislatore regionale del 1997, in linea con le riforme dell'epoca in materia di decentramento amministrativo ed in particolare con il decreto legislativo n. 143 del 1997, aveva previsto attraverso la legge regionale n. 15 del 1997 un trasferimento "massivo" delle funzioni amministrative in agricoltura alle Province ed alle Comunità Montane, attribuendo a tali Enti tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ed alcune riservate esclusivamente alle Province. Tuttavia, le criticità emerse negli anni collegate all'attuazione di provvedimenti di natura comunitaria connessi all'erogazioni di fondi europei che, come noto, in termini finanziari, costituiscono la fonte prevalente di sostegno al settore dell'agricoltura regionale, nonché i nuovi regolamenti comunitari per lo sviluppo rurale 2014-2020 che hanno rafforzato notevolmente il ruolo delle Autorità di Gestione dei Programmi, esercitati dalle Regioni, hanno orientato la decisione di riaccentrare a livello regionale l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura con lo scopo di garantire un controllo diretto delle attività svolte dagli uffici e un potere di indirizzo e coordinamento pieno, assicurando attraverso sedi decentrate sul territorio la diretta interlocuzione con l'utenza interessata. Tale modello naturalmente permette sia la gestione finanziaria di altre linee comunitarie di intervento, diverse dallo sviluppo rurale, sia il presidio su alcuni procedimenti di tipo regolativo che rientrano più propriamente nell'ambito della disciplina regionale.

Gli **articoli 37 e 38** definiscono pertanto le funzioni in materia di agricoltura in capo alla Regione nonché le modalità per far fronte ad esigenze di carattere emergenziale, il riaccentramento delle funzioni già attribuite ai sensi della Legge regionale n. 15 del 1997 e di ulteriori leggi specifiche di settore alle Province, alle Comunità Montane e agli enti a quest'ultime subentrati, prevedendo specifiche disposizioni di continuità nell'esercizio delle attività fino all'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale che individueranno la decorrenza del subentro da parte della Regione, collegata ai trasferimenti del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

In materia di agricoltura l'accentramento delle funzioni in capo alla Regione per le ragioni anzidette comporta il trasferimento (ai sensi dell'articolo 67) in Regione del personale delle Province e della Città metropolitana di Bologna dedicato alle medesime funzioni, quantificato in 383 unità di personale oltre a circa 25 unità dalle Unioni montane con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio regionale per un importo pari a circa Euro 19.584.000, comprensivo di spese di funzionamento.

L'**articolo 39** disciplina nello specifico l'istituzione, la composizione ed i compiti della Conferenza agricola, quale sede di consultazione delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, al fine di cogliere appieno le esigenze territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale, senza oneri a carico della regione

Per quanto concerne i settori della protezione della fauna selvatica e dell'esercizio dell'attività venatoria, della tutela della fauna ittica e dell'esercizio della pesca nelle acque interne svolte dalle Amministrazioni provinciali ai sensi delle leggi regionali n. 8 del 1994 e n. 11 del 2012, l'analisi circa l'ambito di esercizio ottimale delle funzioni ha portato ad analoga scelta di riaccentramento.

L'**articolo 40** definisce pertanto le funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne in capo alla Regione con esclusione di alcune attività svolte principalmente dalla polizia provinciale, prevedendo il riaccentramento delle funzioni già attribuite alle Province ai sensi delle Leggi regionali n. 8 del 1994, n. 3 del 2007 e n. 11 del 2012. Anche per queste materie sono dettate specifiche disposizioni di continuità nell'esercizio delle attività fino all'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale che individueranno la decorrenza del subentro da parte della Regione, collegata ai trasferimenti del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

In materia di caccia e pesca, l'accentramento delle funzioni in capo alla Regione comporta il trasferimento (ai sensi dell'articolo 67) in Regione del personale delle Province e della Città metropolitana di Bologna dedicato alle medesime funzioni, quantificato in 60 unità di personale con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio regionale per un importo pari a circa Euro 2.880.000, comprensivo di spese di funzionamento.

Nell'**articolo 41**, analogamente a quanto previsto nel settore dell'agricoltura e senza oneri per la Regione, al fine di cogliere le connotazioni collegate alle diversità degli ambiti territoriali in sede istituzionale, sono individuati due appositi organismi di partecipazione e consultazione delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Bologna, uno per gli aspetti collegati alla programmazione e pianificazione nel settore della caccia e l'altro nel settore della pesca nelle acque interne nell'intero territorio regionale.

Nel settore della pesca marittima e maricoltura, **l'articolo 42** ha disposto il riaccentramento in capo alla Regione delle funzioni di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 3 del 1979 - delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dall'articolo 80 della Legge regionale n. 3 del 1999 - riconoscendo così un unico centro di competenza in analogia a quanto avviene per quegli interventi nella medesima materia il cui presidio è già a livello regionale in quanto finanziati con risorse derivanti dai fondi europei per la pesca. Considerato che la linea di finanziamenti regionali per gli interventi di cui alla legge regionale n. 3 del 1979 si è esaurita da tempo, la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Da ultimo, nelle disposizioni finali di cui **all'articolo 43**, si rinvia a successivi provvedimenti normativi la rivisitazione delle leggi di settore collegate al riordino.

Capo IV Attività produttive, Commercio e Turismo

Il Capo IV disciplina il riordino delle funzioni spettanti a ciascun livello del governo territoriale in materia di attività produttive ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli sportelli unici, mentre in materia di demanio marittimo demanda ad apposita legge regionale. **L'articolo 44** esplicita la suddetta allocazione di funzioni.

L'articolo 45 prevede che la Regione eserciti in materia di attività produttive funzioni di programmazione e di pianificazione disponendo altresì che siano di competenza regionale i rapporti con lo Stato e l'Unione Europea e lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo, nonché il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali. L'articolo – con una disposizione di natura regolatoria - demanda alla Giunta regionale l'adozione di misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei

programmi dell'Unione Europea. L'articolo riconosce infine in capo alla Regione una competenza residuale secondo cui sono di propria spettanza tutte le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

L'**articolo 46** prevede che la Regione assicuri il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010, supportando la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni dei comuni nello sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.

L'**articolo 47** conferma - in materia di commercio - alla Città metropolitana di Bologna ed alle Province le scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale, in coerenza con il comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 che, tra le funzioni fondamentali conferite alla Provincia, ricomprende la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (lettera a). Ai suddetti enti spetta altresì la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale n. 41 del 1997 e la collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

Tale articolo prevede, inoltre, che in materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitino in particolare alcune funzioni di proposta ai fini della programmazione regionale, tra cui la definizione di proposte dei Programmi Turistici di Promozione Locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale n. 7 del 1998. I PTPL, la cui adozione spettava alle Province, sono ora portati a livello regionale, mentre le province ed la Città metropolitana di Bologna – in quanto più vicine alle esigenze del territorio – definiscono le proposte. Ulteriori funzioni di proposta sono quelle relative al programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche – di cui alla legge regionale n. 17 del 2002 – e quelle relative al programma regionale di intervento in materia di porti, di cui alla legge regionale n. 11 del 1983.

Si prevede altresì che, sempre in materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitino le funzioni gestionali, anche d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica che saranno individuate con apposita legge regionale ai

sensi **dell'articolo 48**, ed in particolare le funzioni relative alla gestione di attività amministrative connesse sia ai Programmi Turistici di Promozione Locale, sia al riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica, sia al rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento (compresa la tenuta degli elenchi degli abilitati). È altresì previsto l'esercizio di alcune funzioni di raccolta dati e statistiche: la raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi), nonché il coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel Piano Statistico Nazionale (PSN) e nel Programma Statistico Regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 2004.

In materia di turismo, i Comuni e le Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, si prevede che svolgano l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo, nonché l'affidamento agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale.

L'**articolo 48** prevede che la Giunta regionale possa, con propri atti, dettare criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente capo in forma associata, definendo gli ambiti ottimali di esercizio.

L'attuazione del capo IV comporta il trasferimento in Regione di circa 70 unità di personale con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio regionale di circa Euro 3.360.000, comprensivo di spese di funzionamento. Per l'esercizio delle funzioni confermate alle Province o alla Città metropolitana di Bologna, in particolare nella materia del turismo, tutto o parte del personale trasferito potrà essere successivamente distaccato presso i precitati Enti con le procedure di cui all'articolo 67, comma 11.

CAPO V Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani

Nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014, nelle materie riportate nell'**articolo 49** - inerenti l'istruzione, l'istruzione e formazione professionale, la formazione professionale, il lavoro, la cultura, lo sport e i giovani - l'**articolo 50** elenca una serie di funzioni assegnate o mantenute alla Regione. Per l'esercizio di tali funzioni – ad esclusione di quelle sul lavoro – è previsto il trasferimento di 140 unità di personale dalla Città metropolitana e dalle Province per un costo 5.600.000,00 €. Per le ulteriori spese di funzionamento legate all'esercizio di dette funzioni è stata stimata una cifra di 1.120.000,00 €.

L'**articolo 51** definisce le funzioni spettanti alla Città metropolitana di Bologna e alle Province.

L'**articolo 52** detta le prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro - subordinatamente all'emanazione della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) - con la previsione dell'assunzione da parte della Regione delle competenze dei centri per l'impiego attraverso l'organizzazione di un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

L'**articolo 53** prevede disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia riguardanti i costi di gestione per il funzionamento dei Centri per l'impiego nonché per il personale regionale. Riguardo al personale attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province, la quantificazione esatta del numero dei dipendenti (circa 500) e dei relativi costi a carico dell'Agenzia sarà resa possibile dalle norme statali attuative della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Il distacco del personale regionale presso l'Agenzia non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto la spesa è già compresa nella spesa del personale regionale.

L'**articolo 54** disciplina il funzionamento dell'Agenzia regionale per il lavoro attraverso l'introduzione di una serie di modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005.

Il Capo V si chiude con gli **articoli 55 e 56** che confermano le funzioni in materia di cultura, sport e giovani attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente.

Per l'esercizio di tali funzioni è previsto il trasferimento dalla Città metropolitana e dalle Province verso la Regione di 25 unità di personale per un costo di 1.000.000,00 €. Per le ulteriori spese di funzionamento legate all'esercizio di dette funzioni è stata stimata una cifra di 200.000,00 €.

L'**articolo 57** conferma le funzioni attribuite ai comuni ed alle loro Unioni dalla normativa vigente, sulla base della programmazione regionale.

Capo VI Sanità e Politiche sociali

Il Capo VI, in materia di sanità e politiche sociali, si prefigge, innanzitutto, di confermare la disciplina del modello di governance sociale e sanitaria che la Regione ha già fatto proprio con diversi atti amministrativi, da ultimo il Piano sociale e sanitario 2008/2010 (la cui validità è stata prorogata con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 2013), adeguandolo tuttavia alle nuove prospettive legate al riordino complessivo degli assetti e delle funzioni amministrative.

Il Capo VI è articolato in tre Sezioni e si compone di 8 articoli, dal 58 al 65.

Gli **articoli da 58 a 61**, inseriti nella Sezione I, riguardano l'oggetto e le disposizioni generali.

L'**articolo 58** inquadra in linea generale i contenuti del Capo dedicato alle norme in materia di sanità e politiche sociali.

L'**articolo 59** reca disposizioni sulle relazioni istituzionali tra la Regione e gli Enti locali, e prevede l'istituzione della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.

L'**articolo 60** si occupa delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie, prevedendo che con specifici atti della Giunta regionale verranno individuati la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti nella Città metropolitana di Bologna o in ambito di area vasta.

L'**articolo 61** reca la disciplina dei Comitati di Distretto stabilendo, in particolare, che sia la Regione ad individuare, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Le norme contenute nella Sezione I del Capo I non comportano nuovi oneri a carico del Bilancio regionale riferendosi ad organismi già previsti dalla normativa vigente.

Gli **articoli da 62 a 65**, inseriti nella Sezione II, riguardano disposizioni in materia di sanità, di servizi sociali e di servizi educativi.

Articoli 62 prevede l'esercizio associato tra enti locali su base distrettuale delle funzioni individuate in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria e socio-educativa dalla Regione d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59.

L'**articolo 63** elenca le specifiche funzioni spettanti alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna in materia di Sanità Pubblica.

L'**articolo 64** è dedicato al nuovo assetto delle funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico. L'articolo prevede che le attuali funzioni, prevalentemente svolte dalle Province, vengano ripartite tra la Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie. L'articolo in oggetto, inoltre, rimanda ad una successiva legge regionale la disciplina del procedimento di formazione e revisione della pianta organica. A seguito dell'approvazione di tale legge, il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel Titolo III.

L'**articolo 65** stabilisce che le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nel comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 siano svolte dalla Regione.

A seguito della riforma legislativa di cui alla Sezione II è previsto il trasferimento in Regione di circa 70 unità di personale con conseguenti maggiori oneri di circa 3.360.000 € comprensivi di spese di funzionamento.

Infine, l'**articolo 66** (Sezione III - Norme transitorie) dispone, ai fini della continuità amministrativa, che la scadenza del 30 giugno 2015, prevista come termine per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all'albo regionale delle cooperative sociali, sia prorogata fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel Titolo III.

Il Titolo III si compone di due Capi

- *Capo I* contenente le disposizioni transitorie volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative in atto esercitate da ciascun livello amministrativo fino al completamento del processo di trasferimento del personale, dei beni e delle risorse strumentali connesse all'esercizio delle funzioni medesime (articoli da 67 a 73);
- *Capo II* che indica le modifiche e le abrogazioni normative necessarie ad assicurare fin da subito l'operatività di gran parte delle disposizioni settoriali previste al Titolo II in coerenza con i principi sul riordino individuati al Titolo I, Capo I. (articoli da 74 a 88).

L'articolo 67 disciplina il processo di ricollocazione del personale all'esito del riordino territoriale ed organizzativo che è attuato dalla Regione attraverso forme di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, la Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province. Non sono compresi in detti elenchi: coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016; coloro che svolgono compiti di polizia provinciale; coloro che sono addetti ai centri per l'impiego. Il personale della polizia provinciale e dei centri per l'impiego sarà ricollocato solo all'esito del riordino dei rispettivi settori. E' incluso negli elenchi il personale con contratto a tempo determinato assegnato su funzioni regionali.

Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.

Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati Enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni, previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro e fermi restando gli oneri a carico della Regione.

Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'Ente cui le funzioni sono assegnate. A tale personale si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a della legge n. 56 del 2014.

Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'Amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), e con ciò vengono quindi meno – per tale personale - le disposizioni normative che regolavano il sistema delle deleghe alle province.

Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri Enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro Ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto

del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori.

Il trasferimento delle funzioni in capo alla Regione, previsto dal presente progetto di legge, comporta il trasferimento in Regione del personale delle Province e della Città metropolitana di Bologna già dedicato alle medesime funzioni.

Il maggiore onere di personale e connesse spese di funzionamento (stimabili nel 20% della spesa di personale), quantificato in relazione a 1038 unità di personale trasferito direttamente impegnato sulle funzioni oltre ad una quota di circa 100 unità di personale adibito a funzioni trasversali di supporto alle funzioni medesime, determinerà conseguentemente un incremento di spesa carico del bilancio regionale per un importo che si quantifica in euro 55.824.000,00. Come previsto dall'articolo 73, la relativa spesa trova copertura nei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

L'**articolo 68** disciplina la decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa, prevedendo che le funzioni oggetto di riordino vengano esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di settore.

L'**articolo 69**, al fine di garantire la continuità amministrativa dei procedimenti amministrativi in corso, prevede che i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino vengano conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di settore.

L'**articolo 70** prevede che la Giunta regionale istituisca, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.

L'**articolo 71** prevede la costituzione di specifiche unità tecniche di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

L'**articolo 72** - al fine di dar conto in maniera puntuale degli effetti della legge - prevede infine la creazione di una Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative, istituita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12.

L'**articolo 73** prevede disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalla legge.

L'**articolo 74** prevede la clausola valutativa.

Il Capo II reca “Modifiche ed abrogazioni di norme”

Gli articoli contenuti in questo Capo contengono le norme modificative ed abrogative che conseguono all'impianto normativo delineato ed, in particolare, l'**articolo 75** indica le materie in cui sono attuati tali interventi.

La Sezione I contiene norma di modifica alla legislazione in materia di fusione di comuni e di esercizio associato di funzioni (**articolo 76**), la Sezione II detta modifiche ed abrogazioni in materia di ambiente ed energia (**articoli 77 e 78**)

Nella Sezione III - dedicata alle “Modifiche e abrogazioni di norme normative in materia di viabilità” - sono contenute le disposizioni relative sia alla abrogazione di alcuni articoli in materia di trasporti della legge regionale n.3 del 1999 “Riforma del sistema regionale e locale” a seguito del riordino delle funzioni amministrative sia alla modifica delle leggi regionali relative alla sicurezza dei trasporti .

Nell'**articolo 79** è modificato il Titolo VI, Capo VI della legge regionale 3 del 1999, rendendo la disciplina della viabilità di interesse regionale coerente con la riforma operata con il presente progetto di legge e abrogando il Capo VII dello stesso Titolo VI.

Nell'**articolo 80** è prevista la sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 e la costituzione dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, riformando l'analogo organismo previsto dall'articolo sostituito e dall'articolo 6 della legge regionale n. 35 del 1990 (Consulta e comitato tecnico. Osservatorio regionale per

l'educazione stradale e la sicurezza) che è abrogato. L'articolo prevede le funzioni dell'Osservatorio, ne disciplina le nomine e la composizione.

E' previsto che con delibera della Giunta regionale siano definite le modalità di funzionamento e l'individuazione della struttura di supporto tecnico. L'articolo elenca le funzioni dell'Osservatorio, ne disciplina le nomine e la composizione. La disposizione prevede minori spese per il Bilancio regionale rispetto alla disciplina previgente che prevedeva l'attribuzione di compensi oltre che rimborsi spese. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Le spese di trasporto dei dirigenti designati dal CAL sono a carico delle amministrazioni di appartenenza secondo la propria normativa.

La Sezione IV è dedicata alle modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale. In particolare **l'articolo 80** contiene dettagliate modificazioni alla legge regionale n. 12 del 2003 in materia di istruzione e formazione, **l'articolo 81** modifica la legge regionale n. 5 del 2011.

L'articolo 82 contiene una modifica di natura sistematica alla legge regionale n. 43 del 2001 (Testo Unico in materia di rapporti di lavoro ed organizzazione della Regione Emilia-Romagna) al fine di inquadrare la nuova Agenzia regionale per il lavoro nell'ambito del sistema delle Agenzie regionali. **L'articolo 83** contiene modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005 in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

La Sezione V contiene modifiche alla legislazione in materia di cultura spettacolo e beni culturali (**articoli 84 e 85**), nonché in materia di sport (**articoli 86**).

La Sezione VI concerne le modifiche normative in materia di Sanità e politiche sociali (**articolo 87**).

Infine la Sezione VII contiene modifiche normative in materia di statistica (**articolo 88**), riformando sul punto la legge regionale n. 11 del 2004.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI
LEGGE**

ONERI PREVISTI	2015	2016	2017
Nuove o maggiori spese correnti (art. 34)		2.000.000,00	2.000.000,00
Nuove o maggiori spese correnti (art. 67)	55.824.000,00	55.824.000,00	55.824.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art. 33)		104.000,00	104.000,00
<i>Totale oneri da coprire</i>	55.824.000,00	57.928.000,00	57.928.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350, voce 13)		2.104.000,00	2.104.000,00
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350, voce 14)	55.824.000,00	55.824.000,00	55.824.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	55.824.000,00	57.928.000,00	57.928.000,00

Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).